



Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche **ANCONA**

PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI NELL'ANNO 2023 - ART. 37 D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98 CONVERTITO DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N°111

L'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n°111, reca disposizioni in ordine all'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, attraverso la determinazione con il "*Programma per la gestione dei procedimenti amministrativi pendenti*" degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno di riferimento e degli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi di lavoro esigibili dai magistrati, dell'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

Il presente programma detta una disciplina integrativa alle "*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa*" adottate dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 18 gennaio 2013 (di seguito "Criteri CdP"), ed assume carattere generale non essendo state implementate, per l'anno 2015, le misure straordinarie di cui all'art 16, All. 2, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L'attuazione del programma non dovrà compromettere o comunque ritardare lo svolgimento di tutte le altre attività e funzioni ordinarie dell'Ufficio qui non espressamente considerate.

Situazione organizzativa, strategie e disciplina di coordinamento.

1) Nell'anno 2023, rispetto alla situazione organizzativa dell'anno 2022, le criticità presenti nelle figure di vertice della Magistratura non sono state superate.

- Degli otto magistrati previsti nella dotazione organica del personale di magistratura sono assegnati, a questo Tribunale, solo quattro magistrati (oltre il Presidente) per il primo semestre;
- A seguito della istituzione della seconda sezione a partire dal 01 gennaio 2023, ma operativa dal mese di giugno, la richiamata criticità potrebbe essere superata con l'assegnazione di almeno due magistrati;
- Nella dotazione organica del personale amministrativo dell'Ufficio di Segreteria, come si evince dal d.PCS N.196/2020, le unità lavorative dovrebbero essere pari a 13 oltre il dirigente. Con decorrenza dal 01 gennaio 2023, risultano coperti solo 2 posti dell'Area III a fronte di 4 previsti. La medesima situazione è presente nell'area 2 ove sino al 30 giugno 2023 sono presenti 4 unità lavorative in servizio di cui 1 unità lavorativa dovrà essere collocata a riposo dal 01 luglio 2023. I posti vacanti nell'area II passeranno da 5 a 6. All'Ufficio del Processo: n.2 funzionari e l'assistente informatico.

- Nell'anno 2022, sono stati attivati n. 2 tirocini formativi ex-art. 73 del D.L. N.69 per la durata di mesi diciotto.

2) Tenuto conto della parziale copertura dell'organico di magistratura (4 unità su 8), anche nell'anno 2023, sono state attivate le misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato di cui all'art 16, All. 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, il mantenimento degli standard di produttività e l'eventuale ulteriore riduzione dell'arretrato rispetto all'anno 2022 potranno essere ottenuti – oltre che con gli strumenti di decretazione monocratica per la rapida definizione dei giudizi in rito ai sensi degli artt. 82 e 85 c.p.a. – attraverso la fissazione di udienze finalizzate a verificare il permanere dell'interesse alla trattazione dei ricorsi più risalenti ed a seguito dell'adesione.

Obiettivi per l'anno 2023

A) Obiettivo di riduzione della durata dei procedimenti raggiungibili nell'anno in corso

A.1) Riduzione della durata dei procedimenti

Alla data del 31 dicembre 2022, risultano pendenti N[^]2211 ricorsi, a partire dall'anno 2000 (ric. N. 200000211). L'elevato numero di cause pendenti non consente di calcolare - con un serio margine di approssimazione - la durata media dei procedimenti che, realisticamente, rappresenti l'andamento generale del contenzioso amministrativo marchigiano. Di conseguenza, non è possibile fissare obiettivi generali di riduzione del contenzioso, che possiedano i caratteri di attendibilità, misurabilità e obiettiva verificabilità.

Allo stato attuale, e comunque per il primo semestre, è possibile continuare a garantire interventi diretti a contenere la durata dei singoli affari che vengono portati all'attenzione dell'organo giudicante, attraverso le seguenti misure:

- oculata gestione delle istanze di rinvio;
- anticipazione della fase istruttoria in vista dell'udienza di merito;
- incremento dei ricorsi definiti in primo grado con sentenza in forma semplificata, adottata - ai sensi dell'art. 60 c.p.a. - in esito alla trattazione della domanda cautelare;
- immediata adozione dei provvedimenti monocratici di definizione in rito di cui agli artt. 82 e 85 c.p.a.;
- rispetto dell'ordine di priorità nella fissazione dei ricorsi per la decisione di merito;
- formazione del ruolo di merito nell'equo bilanciamento tra i ricorsi recenti (fissati dal collegio a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare o ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.) e cause più risalenti;
- "Programma straordinario di smaltimento dell'arretrato 2023" in riferimento al quale è stata trasmessa al C.P.G.A. la richiesta del 29.06.2022, prot. 1630, contenente le date utili (per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023) nelle quali celebrare le udienze di smaltimento "straordinario" presso il T.A.R. Marche e, in particolare: 20 gennaio 2023, 3 febbraio 2023; 17 marzo 2023; 28 aprile 2023; 26 maggio 2023; 30 giugno 2023; 7 luglio 2023; 20 luglio 2023; 15 settembre 2023; 20 ottobre 2023; 10 novembre 2023; 15 dicembre 2023. Si è in attesa di conoscere il programma straordinario.

Tutti gli attori di cui al successivo punto B) coopereranno attivamente per l'individuazione di ricorsi realmente identici da definire nella medesima udienza o camera di consiglio ai sensi dell'art. 3, comma 5, dei "Criteri CdP".

A.2) Abbattimento dell'arretrato

In applicazione delle misure incentivanti di cui all'art. 37 commi 11 *bis* e 12 del D.L. 98 del 2011, viene confermato l'obiettivo di riduzione del 10 per cento dei procedimenti pendenti rispetto all'anno precedente.

L'obiettivo si intenderà raggiunto se – alla data del 31 dicembre 2023 - il numero delle cause pendenti sarà inferiore alla cifra di N¹⁹⁹⁰.

L'obiettivo potrà essere rideterminato nel caso in cui, nel corso del 2023, si dovesse verificare un significativo incremento delle sopravvenienze rispetto alla media degli ultimi 10 anni (728), considerato che, nel corso dell'anno 2015, il TAR Marche ha esaurito la procedura di perenzione transitoria di cui all'art. 1, All. 3, al decreto legislativo n. 104 del 2010, portandosi alla pari con la procedura di perenzione quinquennale di cui all'art. 82 del c.p.a., per cui nell'anno in corso saranno dichiarati perenti (se ne sussisteranno i presupposti) i ricorsi presentati negli anni 2017 e, in parte, nell'anno 2018.

Attori coinvolti nell'attuazione del programma e corrispondenti attività

L'attuazione del programma presuppone, pur nella distinzione e nel rispetto dei corrispondenti ruoli, un'attività sinergica e coordinata dei Magistrati, del personale di Segreteria, del Libero Foro (tramite rispettivi Ordini professionali), dell'Avvocatura dello Stato, delle Avvocature delle altre Pubbliche Amministrazioni ed eventuali tirocinanti quale personale esterno di supporto.

Presso questo Tribunale, è stato già costituito:

- l'Ufficio del Processo, struttura organizzativa destinata ad assicurare il supporto al più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire tutte le attività amministrative e la puntuale gestione.
- l'Ufficio Relazioni con il pubblico;

Esaminato il D.P.C.S. 29.01.2018, come modificato con D.P.C.S. del 22.12.2020, n.251, con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, ed in particolare l'art.27, comma 3 punto 1, nell'anno in corso, il Dirigente coordinerà l'Ufficio del Processo, con le unità lavorative assegnate, riservandosi ogni variazione, a seguito della copertura dei posti vacanti.

B) Obiettivo di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, raggiungibili nell'anno in corso

B.1) Rendimento generale dell'Ufficio

Tendenza al mantenimento ed al miglioramento dello *standard* di rendimento e di produttività raggiunto nell'anno 2022, con tendenziale miglioramento per l'anno in corso.

B.1.1) Presidente del Tribunale

Il Presidente del Tribunale garantirà il coordinamento generale delle azioni necessarie per l'attuazione del programma, attraverso l'esercizio delle funzioni ad esso riservate dall'ordinamento, adottando i conseguenti provvedimenti monocratici. La delega è ammessa solo:

- *una tantum* a fronte di impedimenti oggettivi (da comunicare al Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art. 3, comma 9, dei "Criteri CdP");

- per garantire, la turnazione nel periodo feriale, con particolare riferimento all'esame delle istanze cautelari di cui agli artt. 56 e 61 del c.p.a. e all'adozione dei decreti di cui all'art. 118 del c.p.a.;
- nelle altre ipotesi disciplinate da questo programma.

Restano comunque riservati al Presidente l'adozione dei decreti di cui all'art. 82 nonché l'adozione degli altri decreti di cui all'art. 85 del c.p.a., al ricorrere dei presupposti disciplinati dal c.p.a., anche relativi a fascicoli mai assegnati ad altro magistrato ovvero assegnati a magistrati non più in servizio presso il Tribunale, fatte salve le ipotesi di legittima sostituzione per assenza o impedimento.

Prima della fissazione dei ricorsi pendenti da lunga data, ed in particolari di quelli ultradecennali, il Presidente disporrà le istruttorie obiettivamente necessarie affinché la definizione del giudizio non venga ulteriormente ritardata in sede di merito, a tal fine ricorrendo, eventualmente, anche all'adozione di Ordinanze Presidenziali istruttorie.

B.1.2) Altri magistrati del Tribunale

Ai Magistrati saranno assegnati un numero di affari nei limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Detti limiti, potranno essere superati (ai sensi dell'art. 1 c. 2 dei "Criteri CdP") previo consenso del Magistrato, ma contenuti, comunque, entro il limite massimo di 3 affari per udienza (diversi da quelli cautelari), e riguardanti cause vertenti su un'unica questione (art. 72 c.p.a.) o di tipo seriale non identiche ovvero definibili con riferimento ad orientamenti giurisprudenziali diffusi.

Il singolo Magistrato adotterà, sempre su base volontaria, i decreti presidenziali di cui all'art. 85 del c.p.a. che la Segreteria gli sottoporà in applicazione del punto B.1.3).

B.1.3) Segreteria e personale esterno di supporto

L'Ufficio di Segreteria supporterà il Presidente ed i Magistrati, se delegati nella redazione dei provvedimenti monocratici di cui agli artt. 82 e 85 decreto legislativo n. 104 del 2010. Su loro richiesta potrà anche predisporre lo schema di provvedimento.

L'Ufficio di Segreteria, svolgerà, inoltre, un costante monitoraggio dell'archivio per la tempestiva individuazione dei ricorsi di cui all'art. 81 del c.p.a. ovvero per l'individuazione delle cause di estinzione o improcedibilità definibili ai sensi degli artt. 82 e 85 del c.p.a..

Il personale amministrativo assicurerà il costante monitoraggio dell'archivio per il tempestivo inoltro degli avvisi di cui all'art. 82 del c.p.a., al verificarsi dei presupposti.

B.1.4) Libero foro, Avvocatura dello Stato, Avvocatura delle altre Pubbliche Amministrazioni

Sarà reso effettivo, l'obbligo di sinteticità e chiarezza di cui all'art. 3 del c.p.a., nel rispetto dei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2016.

Sarà altresì valorizzato, per quanto possibile, l'istituto di cui all'art. 72 del CPA, sia per la rapida fissazione dell'udienza di merito, sia per una definizione immediata della controversia, in sede cautelare, ai sensi dell'art. 60 del c.p.a..

Non saranno accolte richieste di rinvio della trattazione del ricorso per cause diverse da quelle indicate al paragrafo B.3). Al riguardo, si richiama quanto disposto dall'art. 73 comma 1-bis c.p.a., secondo cui «*Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.*».

Dovrà essere rispettato l'obbligo di deposito di atti e documenti in formato digitale in applicazione dell'art. 136, comma 2, c.p.a. e secondo le disposizioni introdotte, a partire dal 2017, per il P.A.T.

B.1.5) Tirocinanti

Per l'anno in corso sono presenti n.2 tirocinanti ai sensi dell'art.73, comma 17 del D.L.n°69/2013, convertito nella legge N°98/2013.

B.2) Ordine di fissazione degli affari di merito

I ricorsi per i quali la legge assicura una corsia preferenziale (ai sensi degli articoli 87, comma 3, 119, 120, 129 c.p.a.) saranno fissati nel rispetto dei termini stabiliti, con eventuale compensazione successiva sul carico di lavoro del magistrato relatore qualora vengano superati i limiti massimi del carico assegnabile di cui al punto B.1.2).

I ricorsi di cui all'art. 130 del c.p.a. saranno fissati in via d'urgenza e prioritaria.

Nelle ipotesi di cui all'art. 55, commi 10 e 11, c.p.a., l'udienza di discussione del ricorso nel merito sarà fissata entro il termine orientativo di 18 mesi dalla pronuncia cautelare. Detto termine potrà essere anticipato o posticipato in applicazione dei criteri di priorità di seguito indicati. Per evitare, tuttavia, il rapido completamento dei ruoli di merito con le cause fissate dal collegio attraverso le ordinanze di cui alle citate disposizioni del c.p.a., si cercherà di evitare che al singolo relatore vengano assegnati più di tre ricorsi per udienza (oltre ad eventuali ricorsi con questi connessi). In ogni caso dovrà essere perseguito l'obiettivo di definizione della controversia entro il termine triennale di cui all'art. 2 comma 2-*bis* della Legge n. 89 del 2001.

Negli altri casi saranno osservati i criteri di priorità di cui all'articolo 72 c.p.a. e all'articolo 8, All. 2, decreto legislativo n. 104 del 2010, nonché quelli previsti dall'art. 12 dei "Criteri CdP".

In particolare gli affari saranno fissati con priorità:

- qualora la decisione della controversia dipenda dalla risoluzione di una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa (art. 72 CPA);
- in caso di accoglimento dell'istanza cautelare (relativamente alle cause antecedenti al c.p.a. o non fissate ai sensi dell'art. 55, commi 10 e 11, c.p.a.) (art. 12 dei "Criteri CdP");
- se caratterizzati da scritti redatti in forma sintetica (art. 12 dei "Criteri CdP");
- qualora il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al Tribunale (art. 8 All. 2 decreto legislativo n. 104 del 2010);
- se dichiarati urgenti o prioritari da altre disposizioni dell'ordinamento.

Potranno inoltre essere fissati con priorità gli affari:

- connessi con esigenze di funzionalità dell'ufficio (art. 8, All. 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010);
- connessi per materia con altri ricorsi già fissati o da fissare con urgenza (art. 8, All. 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010);
- caratterizzati da motivate e documentate istanze di prelievo, seguendo, di norma, l'ordine di deposito delle stesse, salvo verificare l'attualità dell'urgenza o l'effettiva sussistenza di ragioni d'urgenza sopravvenute ed evidenziate in successive istanze di prelievo. L'applicazione oggettiva di tale criterio richiederà, tuttavia, la previa individuazione di tutti i ricorsi assistiti da istanza di prelievo e un esame di merito comparativo delle stesse (art. 8, All. 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010).

Le suddette cause di priorità possono cumularsi tra loro, rafforzando l'urgenza nella fissazione del ricorso.

B.3) Istanze di rinvio

In applicazione dell'art. 2, comma 2, c.p.a. il giudice e le parti coopereranno costruttivamente per garantire la ragionevole durata del processo. L'art. 73 comma 1-bis c.p.a. stabilisce, al riguardo che «*Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.*».

Saranno consentiti rinvii della decisione:

- nei casi previsti dall'ordinamento;
- per comprovate e necessarie esigenze di ulteriore attività defensionale;
- per comprovate ragioni di economia processuale.

In ogni caso il rinvio non dovrà pregiudicare l'interesse di una parte all'immediata definizione del giudizio (anche cautelare) ovvero determinare il prolungarsi della controversia oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, della Legge n. 89 del 2001 o aggravare sensibilmente il ritardo qualora detti termini risultino, ormai, superati.

B.4) Verifica intermedia sullo stato di attuazione del programma

Oltre al costante monitoraggio svolto dall'ufficio sull'attuazione del programma, potranno essere organizzate formali verifiche intermedie qualora emergano evidenti criticità o significativi scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti per l'anno in corso ovvero sorga l'esigenza per altre urgenti ragioni. La verifica intermedia sarà svolta attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti di cui al punto A.2).

C) Verifica sul raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2022 (art. 37, comma 2, D.L. n. 98 del 2011)

C.1) Rendimento dell'Ufficio

Nell'anno 2022 è stato raggiunto l'obiettivo indicato nel relativo programma che prevedeva il mantenimento dello *standard* di rendimento e di produttività ottenuto nell'anno 2021.

C.2) Azioni e risultati conseguiti in relazione alle singole misure adottate nell'anno 2022.

a. Dall'esame dei ruoli di udienza del 2022 (camerale e pubblica) emerge uno scostamento in positivo sul numero di rinvii rispetto ai ruoli dell'anno 2021 (+88 rinvii sull'anno precedente), dettato dall'impedimento di alcuni magistrati a partecipare alle due udienze di novembre e alla prima di dicembre 2022 che, necessariamente, ha comportato il rinvio degli affari già assegnati ai relatori (sia camerali che di merito) alle udienze calendarizzate successivamente.

b. rispetto all'anno 2021, le definizioni del giudizio di merito in sede cautelare, ai sensi dell'art.60 c.p.a., sono aumentate e sono pari al 38,52% (n. 122 nel 2021 contro n. 169 nel 2022);

c. attività sinergica con l'utenza esterna;

d. nell'anno 2022 è proseguita l'attività di riduzione dell'arretrato attraverso la procedura di perenzione quinquennale di cui all'art. 82 del c.p.a.. Nell'anno 2023 saranno quindi dichiarati perenti solo i ricorsi presentati negli anni 2017 e 2018.

e. Nell'anno 2022, sono stati esaminati e conclusi tutti i ricorsi per i quali era intervenuta la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse o di cessata materia del contendere o di rinuncia. Di conseguenza, gli attuali ricorsi pendenti forniscono un dato abbastanza verosimile del contenzioso "reale" in attesa di decisione a seguito di pubblica udienza;

- f. Nel corso dell'anno 2022 i ricorsi esaminati nel merito in pubblica udienza hanno riguardato:
- quelli fissati a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare o in applicazione dell'art. 55 comma 10 del c.p.a.;
 - quelli fissati con priorità ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a.;
 - quelli elettorali ai sensi dell'art. 130 c.p.a.;
 - quelli con dichiarazione di interesse alla decisione urgente rinviati dall'udienza di ruolo aggiunto;
 - quelli con presentazione di istanza di prelievo;
 - eventuali ricorsi connessi a quelli di cui sopra.

Per quanto concerne i ricorsi da decidersi nel merito secondo il rito camerale (silenzi, accessi e ottemperanze), non emergono ritardi rispetto ai termini di fissazione dell'udienza, in camera di consiglio, di cui all'art. 87, comma 3, c.p.a..

In applicazione delle misure incentivanti di cui all'art. 37, commi 11 *bis* e 12 del D.L. n. 98 del 2011, è stato individuato l'obiettivo di riduzione del 10 per cento dei procedimenti pendenti rispetto all'anno precedente. L'abbattimento dell'arretrato nell'anno 2022 si è assestato attorno al 3,3% essendo stati definiti 791 ricorsi con provvedimento (ed altri 21 annullati su istanza di parte).

La situazione descritta rende evidente l'insufficienza della dotazione organica dei magistrati assegnati al Tribunale amministrativo per le Marche al fine di raggiungere l'obiettivo di abbattimento sensibile dell'arretrato che dovrebbe essere superato con la nuova sezione istituita dal 1° gennaio 2023 (deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 8 del 28.01.2022, modificata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 65 del 16.09.2022) operativa dal mese di giugno del corrente anno.

Ancona, 27 marzo 2023

IL PRESIDENTE